



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4710 del 2010, proposto da:

Mythen Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Ottavio Grandinetti, Alessandro Pace, con domicilio eletto presso Associaz. Professionale Studio Legale Pace in Roma, piazza delle Muse, 8;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia delle Dogane, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 01983/2010, resa tra le parti, concernente REGOLAMENTO CONCERNENTE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA AGEVOLATA SUL PRODOTTO BIODIESEL.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e di Agenzia delle Dogane;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Pace, Cristina Gerardis e Giuseppe Albenzio (Avv.St.);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame, la società Mythen s.p.a. impugna la sentenza 11 febbraio 2010 n. 1983, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, ha rigettato il suo ricorso proposto avverso e per l'annullamento dell'art. 3, co. 4, D.M. 3 settembre 2008 n. 156 (Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 22 – bis d. lgs.26 ottobre 1995 n. 504).

La sentenza appellata – dichiarata innanzi tutto la giurisdizione del giudice amministrativo in luogo della (asserita da controparte) giurisdizione del giudice tributario – afferma:

- non sussiste né il vizio di illogicità né l'incompatibilità costituzionale delle disposizioni contenute nel decreto "in quanto può bene evidenziarsi come nella fattispecie si verta in un ambito di scelte di politica economica e fiscale del legislatore del tutto ragionevoli, insindacabili da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità anche ai fini della rimessione delle norme alla Corte Costituzionale".

- “posto che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario e che pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie nonché dagli Stati membri . . . appare ragionevole immaginare che i soggetti capaci di produrre maggiori quantità di biodiesel si attendano che l’ordinamento nazionale . . . sia in grado di garantire loro non solo il mantenimento del livello di produttività fino a quel momento raggiunto e semmai di implementarlo”;

- la circostanza secondo la quale “la sperequazione tra le ditte produttrici di biodiesel si produrrebbe a causa delle disposizioni regolamentari troppo sbilanciate in favore dei maggiori produttori che possano vantare quantitativi di rilievo nei due anni precedenti rispetto a quello preso in considerazione per ottenere i benefici fiscali, in presenza di un mercato interno che ha visto molti produttori – tra i quali la ricorrente – immettere al consumo nel territorio nazionale negli anni precedenti solo i quantitativi agevolati e ciò a causa della elevata accisa, preferendo quindi la distribuzione sul mercato straniero, costituisce il risultato di una scelta di strategia operata da parte del singolo produttore che non può ovviamente incidere sulla legittimità delle previsioni regolamentari contestate”;

- la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 – bis, co. 1, d. lgs. n. 504/1995, in relazione all’art. 23 Cost., è manifestamente infondata, posto che tale articolo contiene una riserva relativa di legge, che non esclude che il precetto legislativo possa essere integrato da fonte secondaria; né comunque vi sono, nelle norme censurate, profili di illogicità manifesta e disparità di trattamento, così come “nessun profilo di scostamento rispetto ai canoni di imparzialità e trasparenza nonché rispetto alla tutela della libera iniziativa economica sono rinvenibili nelle norme fatte oggetto di scrutinio”.

Avverso tale sentenza, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insindacabili le scelte di politica economica e fiscale del legislatore, poiché “nella specie non si contestano le scelte del legislatore, bensì i criteri disposti dall’Esecutivo per la ripartizione della quota fiscalmente agevolata di biodiesel”; e d’altra parte “qualsiasi scelta legislativa non si sottrae al sindacato di razionalità – ragionevolezza operato dalla Corte Costituzionale”;

b) erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso; omessa motivazione relativamente all’illegittimità dell’art. 3, co. 4, d. m. n. 156/2008 per eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione artt. 3 e 41 Cost., sotto il profilo della libertà di concorrenza e del diritto al pari trattamento; ciò in quanto il TAR, dopo avere esattamente riportato una serie di “considerando” della direttiva 2003/30/CE, “tutti volti a promuovere, anche con incentivi, l’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”, da tale condivisibile premessa non fa discendere l’illegittimità del d.m. “che penalizza appunto le imprese che hanno maggiore capacità produttiva”, ma ha “inspiegabilmente fatto appello al principio della tutela dell’affidamento e a quello della certezza del diritto”, finendo per “legittimare l’anticomunitaria rendita di posizione”. Quanto alle ragioni specifiche di illegittimità della norma regolamentare (art. 3, co. 4), in ordine alle quali la sentenza non motiva, va rilevato che, in primo luogo, essa non dispone la ripartizione delle quote con riferimento alla sola capacità produttiva, ma anche con riferimento al cd. quantitativo ceduto nei due anni solari precedenti; in secondo luogo, privilegia tale ultimo criterio, poiché, ai fini della determinazione della quota, prevede che il requisito della capacità produttiva si moltiplichi per 0,45, mentre quello del “quantitativo ceduto” per 0,55; e tale illogicità è ancora più evidente a raffronto con il metodo di ripartizione del cd. contingente di filiera (art. 3, co. 5). In definitiva, “essendo le accise applicate al biodiesel fiscalmente non agevolato assai elevate, quanto più è consistente la dote (e cioè l’assegnazione di biodiesel parzialmente esente) in relazione alla capacità produttiva, tanto più l’impresa è avvantaggiata dal punto di vista concorrenziale nei confronti delle imprese che hanno una superiore capacità produttiva, ma una storia più recente”;

c) erroneità, contraddittorietà ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso; illegittimità costituzionale dell’art. 22 – bis, co. 1, d. lgs. n. 504/1995, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 97 Cost; illegittimità derivata dell’art. 3, co. 4, d. m. n. 156/2008; poiché tale disposizione “è esemplare per l’assenza assoluta di un qualsivoglia limite o principio di fonte primaria”, di modo che, richiedendo le citate norme costituzionali “che gli interventi normativi dell’esecutivo siano preceduti

principi ai quali l'attività regolamentare deve ispirarsi", l'assenza "si risolve nella violazione della riserva relativa di legge prevista in Costituzione".

Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle dogane e i Ministeri dell'economia e delle finanze, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, i quali, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso di I grado per essere esso "diretto all'annullamento di una disposizione normativa contenuta in un atto di carattere generale", e per essere stato proposto "avverso un regolamento che ribadisce pedissequamente, sui punti oggetto delle avverse censure, il precedente regolamento emanato nel 2003 (mai impugnato dalla ricorrente), concludono richiedendo il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.

All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione - contenuta nella memoria 12 settembre 2011 - con la quale le amministrazioni intimato, rilevato che il primo giudice non si è pronunciato sulla medesima eccezione proposta in I grado, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso "perché diretto all'annullamento di una disposizione normativa contenuta in un atto di carattere generale esecutivo di precisa disposizione di legge". Peraltro, il ricorso in I grado, secondo quanto eccepito, sarebbe altresì inammissibile, perché esso ribadisce pedissequamente, sui punti oggetto delle avverse censure, il precedente regolamento emanato nel 2003 . . . applicato fino alla data odierna anche nei confronti della ricorrente che non lo ha mai impugnato né contestato".

L'appellante, a sua volta, nella replica del 27 settembre 2011 rileva, prima ancora dell'infondatezza di tale eccezione, la sua inammissibilità, poichè "essa avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione incidentale, il che non è stato".

Il Collegio - in adesione a considerazioni già espresse con la propria sentenza 10 agosto 2011 n. 9368 e che qui si intendono riportate - ritiene che l'eccezione avanzata dalle amministrazioni resistenti è tardiva, in quanto essa avrebbe dovuto essere riproposta, se non con appello incidentale (come controdedotto dall'appellante), comunque con memoria depositata nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso, così come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 37 R.D. n. 1054/1924 (trattandosi di appello depositato in data antecedente all'entrata in vigore del Cpa: v. art. 2, norme transitorie al Cpa, all. 3).

E ciò tenendo presente, peraltro, che il termine ex art. 101, co. 2 Cpa per la riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite o non esaminate in I grado, è comunque ora individuato in quello "per la costituzione in giudizio", e quindi, ai sensi degli artt. 38 e 46 Cpa, in quello di 60 giorni "dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso".

Peraltro, sul piano della fondatezza dell'eccezione, è appena il caso di osservare che l'aver (come asserito) prestato acquiescenza ad un diverso atto regolamentare (in disparte ogni considerazione sulla fondatezza di tale circostanza), non comporta la decadenza dal potere di impugnare un successivo regolamento, anche laddove questo presenti identico contenuto del precedente, stante la formale distinzione intercorrente tra i due atti - fonte.

2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, nei sensi di seguito esposti.

L'art. 22-bis. d. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, recante "Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa", introdotto dall'art. 1, co. 371, l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), disposizione poi ulteriormente modificata dall'art. 26, d.l. n.159/2007, conv. in l. n. 222/2007, prevede, tra l'altro:

"Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere, le caratteristiche tecniche e le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le procedure di certificazione e i criteri per l'assegnazione dei quantitativi

agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati . . .”.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.M. 3 settembre 2008 n. 156 (oggetto di parziale impugnazione), recante “Regolamento concernente modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 22 – bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504”.

L'art. 1 definisce come “programma”, ai fini dell'applicazione del regolamento, “il programma pluriennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico”.

L'art. 2, co. 1, afferma che “sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato . . .”.

Il successivo art. 3, oggetto delle doglianze dell'attuale appellante, detta i “criteri di assegnazione” dell'agevolazione, prescrivendo:

“1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale e' ripartito, ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per l'anno 2007 il contingente annuale è ripartito, secondo le modalità previste dall'articolo 22-bis del testo unico, tra i soggetti ammessi al programma.

3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La predetta comunicazione e' effettuata, per l'anno 2008, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno; entro il ventesimo giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria.

4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacita' convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto,

entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma è effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, è ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo è ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacità produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantità di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto.

7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresì far realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio.

8. In considerazione della variabilità dei fattori che vincolano la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo del 20 per cento della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita istanza all'ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in considerazione.

9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2-ter del testo unico.”

La questione oggetto della presente controversia consiste, in sostanza, nello stabilire se – come sostiene l'appellante – le norme del d.m. n. 156/2008, ed in particolare l'art. 3, co. 4 e 5, nel definire i criteri di assegnazione, privilegiano in misura irragionevole, distorsiva della concorrenza ed in violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa, le imprese storicamente presenti sul mercato, in luogo di altre, sopravvenute e con maggiore capacità produttiva.

In tal modo – secondo l'appellante - perpetuando “con solare evidenza (ancorché in maniera meno grave) il vizio che già inficiava il precedente art. 4 del vecchio d.m. n. 256 del 2003”, il quale privilegiava anch'esso il criterio dell'immissione al consumo effettuata negli anni precedenti rispetto alla capacità produttiva.

3. Il Collegio ritiene, innanzi tutto, infondato, nei limiti di seguito esposti, il terzo motivo di ricorso (sub c) dell'esposizione in fatto), che deve essere, pertanto, respinto.

Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza per erroneità, contraddittorietà ed illogicità nella parte in cui ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso proposto in I grado e prospetta sia l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 – bis, co. 1, d. lgs. n. 504/1995, per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, sia l'illegittimità derivata dell'art. 3, co. 4, d. m. n. 156/2008; poiché tale disposizione “è incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione”.

primaria”, di modo che, poiché le citate norme costituzionali richiedono “che gli interventi normativi dell’esecutivo siano preceduti dalla specifica previsione, da parte del legislatore, dei limiti o quantomeno dei principi ai quali l’attività regolamentare deve ispirarsi”, l’assenza “si risolve nella violazione della riserva relativa di legge prevista in Costituzione”.

In sostanza, l’appellante prospetta:

- sia l’illegittimità costituzionale della norma primaria evocata, per violazione delle norme costituzionali indicate (artt. 3, 23, 41, 53 e 97) e per avere essa violato la prescritta riserva relativa di legge (non essendosi in concreto prospettati all’esecutivo i criteri minimi di esercizio della potestà regolamentare di esecuzione, rendendo in tal modo il regolamento de quo di fatto “indipendente”), adombrando anche la possibile illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) della l. n. 400/1988;
- sia l’illegittimità, in via derivata, del regolamento impugnato, e più precisamente dell’art. 3, commi 4 e 5, di definizione dei criteri di ripartizione dell’agevolazione.

Per effetto dell’eventuale condivisione di tale prospettazione, questo Giudice dovrebbe, quindi, rimettere alla Corte Costituzionale il vaglio in ordine alla questione (ove rilevante e non manifestamente infondata) di illegittimità costituzionale delle norme, desumibili dalle disposizioni di legge innanzi citate.

E ciò in quanto, secondo l’appellante, “nella specie, il legislatore era tenuto al doveroso rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza nella materia tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 97 Cost.) e di pari trattamento delle imprese concorrenti (art. 41 Cost.), i quali richiedono, tutti, che gli interventi normativi dell’esecutivo siano preceduti dalla specifica previsione, da parte del legislatore, dei limiti o quanto meno dei principi ai quali l’attività regolamentare deve ispirarsi”.

Innanzitutto, il Collegio non ritiene che, nel caso di specie, ricorra un’ipotesi di rinvio materiale o di integrazione della fattispecie legislativa, per mezzo di norma regolamentare dalla stessa richiamata.

Giova, innanzitutto, ricordare che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sempre escluso che essa, in quanto giudice delle leggi, ex art. 134 Cost., possa estendere la sua sfera di controllo ai regolamenti, in quanto atti privi di forza di legge (Corte Cost., 23 maggio 1985 n. 154; ord. 9 luglio 1999 n. 291).

Nondimeno, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare (sentt. 20 novembre 1988 n. 1104; 30 dicembre 1994 n. 456) che, se è inammissibile una questione afferente il controllo diretto in sede di legittimità di una norma regolamentare, tuttavia è del tutto ammissibile il controllo di legittimità della norma primaria, la quale “per quanto riguarda la sua particolare operatività . . . risulta in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria, che, se pur temporalmente anteriore, è stata successivamente richiamata a completamento del contenuto prescrittivo della norma primaria”.

In queste ipotesi, tuttavia, (e diversamente dall’ipotesi sottoposta a giudizio) si verifica – per espresso richiamo della norma primaria – un fenomeno di “integrazione normativa”, essendo la norma secondaria “richiamata a completamento del contenuto prescrittivo della norma primaria”.

Ben diverso è il caso in esame, dove le disposizioni di legge indicate si sono limitate a rinviare ad un regolamento di esecuzione (disciplinato ex art. 17, co. 1, lett. a) e co., 3, l. n. 400/1988) “i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.”

Esclusa, dunque, la ricorrenza, nel caso di specie, dell’ipotesi di integrazione normativa sopra descritta, il problema sottoposto all’esame del Collegio consiste nello stabilire se l’esercizio di potestà regolamentare debba essere necessariamente preceduto dall’indicazione pur minima, da parte della legge, di criteri e limiti per il suo esercizio (risolvendosi il difetto di indicazione – vieppiù in casi di materie sottoposte a riserva relativa di legge – in illegittimità costituzionale della norma primaria, per violazione di detta riserva), ovvero se sia sufficiente, ai fini della legittima adozione dell’atto, che la legge si

limiti meramente a prevedere la successiva emanazione di un regolamento (potendosi aliunde dedurre i suddetti criteri e limiti).

Orbene, a fronte delle diverse tipologie di regolamento – distinguibili sia in relazione all’Autorità emanante, sia in relazione alla funzione – il Collegio ritiene che il rapporto tra legge e regolamento, nei sensi sopra esposti, non possa che ricevere una risposta diversificata.

Innanzitutto, il conferimento espresso di potestà regolamentare e la contestuale indicazione di criteri e principi per il suo esercizio devono essere ritenuti obbligatori e come tale fondanti un presupposto di legittimità della stessa adozione dell’atto, nel caso di regolamenti di delegificazione, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988.

In questo caso, laddove – come afferma la stessa Corte Costituzionale (sent. 22 luglio 2002 n. 376) – il regolamento attua “la sostituzione di una disciplina di livello regolamentare ad una preesistente di livello legislativo”; una sottrazione di una materia alla preesistente disciplina della fonte primaria, con contestuale abrogazione delle norme di legge previgenti, non può essere priva di indicazioni (oggetto/materia, criteri e principi direttivi, limiti) volte a costituire un parametro, pur ampio e generico, per il successivo sindacato giurisdizionale di legittimità dell’atto da parte del giudice amministrativo, pena la violazione degli artt. 24 e 113 Cost..

D’altra parte, lo stesso art. 17, co. 2, prevede che il legislatore, nel conferire al Governo la potestà regolamentare di delegificazione, deve indicare “le norme generali regolatrici della materia”, con ciò escludendo, in via espressa, che la delegificazione comporti un affidamento “integrale” di una materia alla fonte secondaria, persistendo l’esigenza di sia pur minimi e generali riferimenti di rango primario; e con ciò affermando altresì, per implicito, che l’esercizio di detta potestà regolamentare debba essere limitato nella discrezionalità da criteri e principi dettati dal Legislativo all’Esecutivo.

A differenti conclusioni occorre, invece, giungere per le ipotesi di regolamenti di esecuzione, di attuazione e cd. “indipendenti”.

Nel caso dei regolamenti indipendenti (art. 17, co. 1, lett. c), la stessa previsione legislativa per un verso, risolve il problema della necessità della previa indicazione di legge quanto al possibile esercizio della potestà regolamentare; per altro verso, porta logicamente a concludere che il potere regolamentare possa essere esercitato in assenza di indicazione legislativa dei criteri e limiti, proprio perché il caso ipotizzato dal legislatore è quello delle “materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi”.

Restano, ovviamente, escluse da questa possibilità ora descritta, le materie “comunque riservate alla legge”, intendendosi quelle sottoposte sia a riserva assoluta, sia a riserva relativa.

Pur non essendo la presente la sede nella quale porsi il problema della (eventuale) illegittimità costituzionale dell’art. 17, co. 1, lett. c), è appena il caso di osservare come – rimarcata l’esclusione dall’ambito di tale disposizione delle materie sottoposte a riserva assoluta o relativa di legge – non è dato rinvenire, in Costituzione, l’esigenza per qualsivoglia materia di una previa ed indefettibile disciplina, in tutto o in parte, recata da legge (così come, argomentando a contrario, si evince proprio dalla stessa indicazione espressa della riserva di legge).

Infine, nella diversa ipotesi di regolamenti di esecuzione o di attuazione (e, ovviamente, nelle materie assoggettate a riserva relativa di legge), dove una previgente disciplina legislativa non può non esservi, occorre osservare che senza dubbio l’ordinata attuazione del sistema delle fonti auspica che tale esercizio venga espressamente previsto da legge (ciò è indispensabile per i regolamenti ministeriali, ex art. 17, co. 3; Corte Cost., 21 maggio 1970 n. 79), nonché attraverso l’indicazione di criteri e limiti. E ciò in particolare laddove la materia sia espressamente sottoposta dalla Costituzione a riserva relativa di legge (essendo, ovviamente, del tutto escluso, se non per aspetti minimi e marginali, l’esercizio di potestà regolamentare in materie sottoposte a riserva assoluta di legge).

Tuttavia, laddove tale indicazione risulti assente o insufficiente, ciò non comporta necessariamente l’illegittimità costituzionale della norma primaria “carente”, per violazione della riserva di legge. Ed infatti:

- per un verso, la stessa riconosciuta sussistenza di una potestà regolamentare generale (anche implicitamente) attribuita alla Pubblica Amministrazione, nella misura

regolamenti (Cons. St., sez. atti norm., 7 giugno 1999 n. 107), non può che a fortiori escludere anche la necessità di predisposizione di criteri e limiti per il suo esercizio;

- per altro verso, ritenendo necessaria detta previa indicazione, si finirebbe per “irrigidire” oltre misura il sistema delle fonti, dovendosi affermare che, ogni qualvolta tale indicazione non vi sia o sia insufficiente, non sarebbe possibile attuare un (pur necessario) completamento dell’assetto normativo.

D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale tende a delimitare fortemente la necessità di previa definizione di criteri e limiti, anche nei casi di materia sottoposta a riserva relativa di legge. Come afferma la sent. 20 maggio 1996 n. 157, in riferimento all’art. 23 Cost.:

“Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge di cui al menzionato precetto della Costituzione, in tema di prestazioni imposte, va inteso in senso relativo, ponendo l’obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, tanto che la Corte ha già avuto occasione di affermare che non contrasta con tale principio l’assegnazione ad organi amministrativi non solo di compiti meramente esecutivi, bensì anche di quello di determinare elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico (sentenze n. 129 del 1969 e n. 27 del 1979). Né tale principio può ritenersi violato, anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitano l’ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, quando gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (sentenze n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) ovvero quando esista, per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell’amministrazione (sentenza n. 507 del 1988)”.

Se, quindi, può affermarsi che un regolamento di esecuzione, per il quale la legge abbia ommesso di fissare criteri e limiti per l’esercizio della potestà regolamentare che ha portato alla sua adozione, non è da considerare per ciò solo illegittimo, nondimeno occorre che il giudice operi una attenta ricostruzione del parametro normativo di riferimento, e ciò al fine di evitare che sia impedito o reso difficoltoso (se non evanescente) il sindacato giurisdizionale con riferimento al vizio di violazione di legge.

In presenza di un mero regolamento di esecuzione, dunque, il sindacato di legittimità sulle disposizioni del medesimo si risolve in una ipotesi di sindacato giurisdizionale sull’atto amministrativo, per il quale il parametro di legittimità è offerto dalle norme primarie, ed innanzi tutto da quelle su cui si fonda l’esercizio della potestà regolamentare e da quelle cui il regolamento è destinato a dare attuazione (e sui principi da esse desumibili), ma è offerto anche dalle norme costituzionali e del diritto dell’Unione Europea, alle quali può essere riconosciuto un contenuto precettivo.

E ciò a maggior ragione nei casi in cui, in difetto di indicazione di criteri generali, ovvero in presenza di un contenuto normativo delle disposizioni primarie affatto lacunoso, viene meno o è insufficiente il parametro legislativo.

Diversamente considerando:

- per un verso, verrebbe meno il fondamentale principio di cui all’art. 117, comma primo, Cost., che, se pure riferito alla potestà legislativa (la quale “è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”), nondimeno è suscettivo di più generale applicazione, con più ampio riferimento alla potestà normativa. E ciò si verificherebbe a maggior ragione laddove la lacunosità della norma primaria, (insieme ad una ritenuta inapplicabilità del citato art. 117, primo comma, ai regolamenti) consentirebbe l’aggiramento del precetto costituzionale;

- per altro verso, ne verrebbe pregiudicato il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, ex artt. 24 e 113 Cost., sia in quanto il sindacato giurisdizionale sui regolamenti sarebbe escluso da parte della Corte Costituzionale e, al contempo, si presenterebbe estremamente labile (per difetto o insufficienza di parametro legislativo), innanzi al giudice amministrativo; sia in quanto – laddove s

un minimo contenuto prescrittivo – si costringerebbe la parte ad attendere il giudizio di costituzionalità della norma primaria, sulla quale (malamente) si fonda la potestà concretizzatasi nell’emanazione del regolamento ritenuto lesivo.

In conclusione, l’assenza di indicazione, da parte della norma primaria, di criteri e limiti all’esercizio della potestà regolamentare, anche nei casi di materia sottoposta a riserva relativa di legge, non determina la (possibile) illegittimità costituzionale della norma, che, pur prevedendo la successiva adozione di un regolamento, non prevede al tempo stesso detti criteri e limiti, e quindi la necessità di rimessione alla Corte Costituzionale. Viceversa, tale assenza di indicazione si risolve in una diversa articolazione (nei sensi sopra esposti) del sindacato giurisdizionale sulla legittimità del regolamento.

Per le ragioni esposte, il terzo motivo di appello (sub c) dell’esposizione in fatto) deve essere rigettato, nella parte in cui con lo stesso si postula una rimessione al vaglio della Corte Costituzionale della disciplina legislativa indicata.

4. I primi due motivi di appello sono fondati e devono essere, pertanto, accolti.

Con il primo di essi l’appellante si duole della sentenza impugnata, laddove essa ha ritenuto insindacabili le scelte di politica economica e fiscale del legislatore, poiché “nella specie non si contestano le scelte del legislatore, bensì i criteri disposti dall’Esecutivo per la ripartizione della quota fiscalmente agevolata di biodiesel”; e d’altra parte “qualsiasi scelta legislativa non si sottrae al sindacato di razionalità – ragionevolezza operato dalla Corte Costituzionale”.

Quanto a tale ultimo aspetto, occorre osservare che – in disparte la utilizzazione dell’argomento da parte dell’appellante a rafforzamento della tesi della sindacabilità delle scelte normative operate, nelle sedi a ciò deputate (Corte Costituzionale, se trattasi di leggi; giudice amministrativo, se trattasi di regolamenti) – si è già affermata la piena sindacabilità (e dei parametri a tali fini utilizzabili) dei regolamenti da parte del giudice amministrativo, anche laddove la legge non abbia indicato criteri e limiti, quindi non provvedendo a circoscrivere la discrezionalità dell’esercizio della potestà regolamentare.

Una diversa conclusione – così come quella cui è pervenuta la sentenza appellata – nella misura in cui si risolve in una sostanziale insindacabilità dell’atto – fonte, che quelle “scelte di politica economica e fiscale” concretizza, si pone a tutta evidenza in contrasto con la natura di atto amministrativo (e quindi pienamente sindacabile) riconosciuta al regolamento, e con quanto affermato, in tema di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi avverso gli atti amministrativi, dall’art. 113, commi primo e secondo, Cost.

5. Con il secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), l’appellante si duole della sentenza impugnata, laddove questa non ha riconosciuto (e di conseguenza non ha accolto il corrispondente motivo di ricorso proposto in I grado) la illegittimità dei criteri di ripartizione della quota fiscalmente agevolata di biodiesel, dettati, in particolare, dall’art. 3, comma 4, del d. m. n. 156/2008, il quale dispone:

“4. La quota preliminarmente assegnabile e' ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma e' effettuata, per l'anno 2008 entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno.”

Sostiene l’appellante che tale norma sarebbe illegittima, in particolare per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., sotto il profilo della libertà di concorrenza e del diritto al pari trattamento, poiché essa “penalizza appunto le imprese che hanno maggiore capacità produttiva”, mentre il I giudice, per giustificarla, ha “inspiegabilmente fatto appello al principio della tutela dell’affidamento e a quello della certezza del diritto”, finendo per “legittimare l’anticomunitaria rendita di posizione”.

Inoltre, quanto alle ragioni specifiche di illegittimità della norma regolamentare (art. 3, co. 4), in ordine alle quali la sentenza non motiva, va rilevato - secondo l’appellante - che, in primo luogo, la detta norma non dispone la ripartizione delle quote con riferimento alla sola capacità produttiva, ma anche con riferimento al cd. quantitativo ceduto nei due anni solari precedenti; in secondo luogo, privilegia

eterminazione della quota, prevede che il

requisito della capacità produttiva si moltiplichi per 0,45, mentre quello del “quantitativo ceduto” per 0.55; e tale illogicità è ancora più evidente a raffronto con il metodo di ripartizione del cd. contingente di filiera (art. 3, co. 5).

In definitiva, “essendo le accise applicate al biodiesel fiscalmente non agevolato assai elevate, quanto più è consistente la dote (e cioè l’assegnazione di biodiesel parzialmente esente) in relazione alla capacità produttiva, tanto più l’impresa è avvantaggiata dal punto di vista concorrenziale nei confronti delle imprese che hanno una superiore capacità produttiva, ma una storia più recente”.

Le doglianze prospettate dalla società Mythen sono fondate e dimostrano l’illegittimità dell’art. 3, comma 4, del D.M. 156/2008, per violazione delle norme primarie delle quali il medesimo regolamento costituisce esecuzione, nonché degli articoli 3, 41 e 97 Cost., e del principio di imparzialità amministrativa, anche con riferimento alla tutela della libertà e par condicio delle imprese, anche da tali norme costituzionali desumibile..

La norma regolamentare, infatti, si fonda su due elementi: la quantità media di biodiesel ceduto nei due anni precedenti (e quindi la “storia” dell’impresa) e la capacità produttiva.

L’assunzione a valutazione di tali elementi non è di per sé irragionevole; e ciò in quanto – come rappresentato dalle amministrazioni appellate – “il criterio relativo alla capacità produttiva prende in considerazione la mera grandezza dell’impianto, mentre quello dell’immissione in consumo fa riferimento al grado di utilizzazione di un impianto di per sé produttivo”; in tal modo, il legislatore ha inteso attuare “un meccanismo premiale per tutte quelle imprese che, indipendentemente dalle rispettive dimensioni reali, siano però in grado di assicurare la massima operatività degli impianti da loro gestiti”, così consentendo di partecipare al programma (e di ottenere quote di agevolazione) anche ad operatori che “hanno a disposizione impianti di modeste dimensioni, ma effettivamente produttivi” (pag. 10 mem. 12 settembre 2011).

Tuttavia, tale esigenza di per sé (e quindi “in astratto”) ragionevole, non tiene conto in concreto del fatto che, come evidenziato dall’appellante, “essendo le accise applicate al biodiesel fiscalmente non agevolato assai elevate, quanto più è consistente la dote (e cioè l’assegnazione di biodiesel parzialmente esente) in relazione alla capacità produttiva, tanto più l’impresa è avvantaggiata dal punto di vista concorrenziale nei confronti delle imprese che hanno una superiore capacità produttiva, ma una storia più recente”.

In sostanza, a fronte di una prima assegnazione di percentuale di contingente agevolato – l’impresa di nuovo ingresso (anche con capacità produttiva maggiore) è posta nella necessità di dover scegliere tra il dover immettere sul mercato quantità di prodotto a costi inferiori a quelli remunerativi (tenuto conto delle accise), onde conquistare – ai fini delle successive valutazioni – una maggior presenza di quantitativo di biodiesel immesso in consumo, ovvero di accettare un andamento decrescente della assegnazione di quantitativo di biodiesel agevolato.

In tal modo, quindi, l’impresa che riceve un maggiore quantitativo agevolato mantiene sul mercato una posizione di vantaggio, tale da determinare una distorsione della concorrenza. D’altra parte, se – come affermano le appellate – la finalità del criterio è quella del “mantenimento per ciascun assegnatario della percentuale di contingente assegnato nell’anno precedente” e quindi di garantire “una quota di mercato” (pag. 9 mem. cit.), tale aspetto distorsivo della concorrenza appare evidente, con conseguente illegittimità della previsione regolamentare.

Non si verifica, dunque, come sostenuto nella sentenza appellata, una situazione che “costituisce il risultato di una strategia operata da parte del singolo produttore che non può ovviamente incidere sulla legittimità delle previsioni regolamentari contestate”, bensì una situazione “indotta”, che costituisce, cioè, il risultato di una distorsione delle condizioni competitive delle imprese sul mercato, di modo che la stessa strategia di impresa (pur affermata come libera, ex art. 41 Cost.), ne risulta incisa in misura significativa.

A ciò va aggiunta l’ulteriore considerazione, inficiante anch’essa la legittimità della previsione regolamentare, che, così operando, si frappone in concreto un ostacolo alla stessa crescita dell’impresa e alla sua capacità produttiva di biodiesel, contrariamente alle finalità perseguite dal legislatore.

In definitiva, ciò comporta che il dato storico rappresentato dalla quantità media di biodiesel ceduto dispiega un irragionevole peso ai fini della quantificazione attuale di

- sia in quanto il dato storico (che si è già determinato per effetto dei criteri di cui al previgente D.M. n. 256/2003), essendo frutto di una non paritaria considerazione delle imprese sul mercato, tende di per sé a perpetuare un meccanismo di assegnazione irragionevole e distorsivo della concorrenza;

- sia in quanto esso, pur dopo anni di applicazione del programma di incentivi (il che dovrebbe determinare una progressiva “dissolvenza” del peso attribuitogli) è ancora oggetto di considerazione differenziata e più favorevole rispetto alla capacità produttiva, posto che il primo (quantità media di biodiesel ceduto) è moltiplicato per 0,55, laddove la capacità produttiva è moltiplicata per 0,45.

Il Collegio ritiene opportuno precisare che – come già affermato – il valutare sia la quantità di biodiesel ceduto (e quindi la “storia produttiva” dell’impresa), sia la capacità produttiva, non è di per sé irragionevole. Tanto meno si intende affermare che occorre considerare esclusivamente, ed in astratto, la capacità produttiva.

Sono, quindi, da condividere le osservazioni svolte dalle appellate, secondo le quali:

- in primo luogo, attraverso la considerazione del valore dell’immissione al consumo “è possibile premiare le imprese che effettivamente forniscono al mercato nazionale biodiesel agevolato”;

- in secondo luogo, “considerare la sola capacità produttiva per il calcolo della quota generica potrebbe portare all’assurda situazione di ripetute assegnazioni di quote a società titolari di impianti che tuttavia non producono effettivamente biodiesel”;

La valutazione della “storia” dell’impresa, la considerazione del fatto che “il rischio di impresa assunto dai primi partecipanti al programma è superiore a quello delle ditte successivamente subentrate” non devono essere escluse dalle valutazioni dell’amministrazione ai fini dell’esercizio del proprio potere regolamentare.

Ma risulta contrastante con le finalità stesse espresse dalla Direttiva 2003/30/CE, dalle norme di legge nazionale sin qui richiamate di promozione del mercato del biodiesel, nonché con gli articoli 3, 41 e 97 Cost. e con il principio di imparzialità della P.A. e di par condicio delle imprese rispetto alla Pubblica Amministrazione, oltre che con il valore della concorrenza, una considerazione, normativamente definita, dei suddetti aspetti che si risolva sia in un persistente vantaggio competitivo delle imprese storicamente presenti sul mercato rispetto alle nuove, sia in un oggettivo impedimento all’ingresso nel mercato del biodiesel.

Per le ragioni esposte, in accoglimento dei motivi di appello ora considerati, e dei motivi (per il tramite di essi riproposti) di cui al ricorso instaurativo del giudizio di I grado, il Collegio annulla l’art. 3, comma 4, del D.M. 3 settembre 2008 n. 156.

Per effetto del disposto annullamento e del conseguente obbligo conformativo alla presente pronuncia gravante sull’amministrazione, quest’ultima dovrà procedere a rideterminare i criteri di assegnazione del quantitativo di biodiesel in esenzione e/o agevolato.

Stante la natura e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Mithen s.p.a. (n. 4710/2010 r.g.), lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in I grado ed annulla l’art. 3, co. 4, D.M. 3 settembre 2008 n. 156.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)